

COMUNE DI PISCINA

Città Metropolitana di Torino

VIA UMBERTO I°, 69 TEL. (0121) 57401 FAX. (0121) 570354

sindaco@comune.piscina.to. it

ORDINANZA N.6/2020

RIAPERTURA E UTILIZZO RESPONSABILE DELLE AREE GIOCHI PRESENTI ALL'INTERNO DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID19.

IL SINDACO

Visti:

- gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione;
- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avente ad oggetto l'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale SSN;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi e quindi fino a tutto il 31 luglio p.v., lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto della Regione Piemonte n. 63 del 22 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 58", che al punto 24 contempla la riapertura di parchi e giardini pubblici con orari di apertura e modalità di accesso definite dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, sulla base della disciplina recata dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.P.C.M. 17 maggio 2020;

Considerato che:

- l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- l'art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;
- il nuovo disposto normativo consente l'accesso alle aree giochi ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti, alla condizione che tutte le persone che accedono, se di età superiore ai tre

anni, siano dotate di mascherine e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area), evidenziando che il rispetto delle norme sul distanziamento fisico viene posto in capo alla responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore;

il richiamo al principio di responsabilità in capo al genitore o al diverso adulto accompagnatore
costituisce il necessario presupposto al fine di rendere nuovamente fruibili alla cittadinanza le aree
giochi per bambini, all'interno di parchi e giardini pubblici sulle quali il Comune ha continuato a
svolgere le attività di manutenzione e controllo, oltre che di verifica periodica delle condizioni
igieniche degli arredi e delle attrezzature;

Ritenuto che l'utilizzo, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore, delle attrezzature da gioco riguardi sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia ciò che concerne l'adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, sia, soprattutto, la verifica del rispetto delle misure anticontagio (distanza interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti, essere muniti di gel igienizzanti per le mani) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco a tutela della sicurezza del bambino. In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Comando di Polizia Locale;

Considerato l'art. 10 del D.P.C. M. 17 Maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del Decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

Al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto che comporta misure finalizzate alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

la riapertura delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini pubblici, a condizione di un utilizzo responsabile a partire dal giorno 20/giugno/2020 dalle ore 10.00 alle ore 22.00

nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro e dell'obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei sei anni di età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo sia la valutazione preventiva dello stato di salute del minore, sia l'adeguata pulizia di mani ed oggetti utilizzati per il gioco sia, soprattutto, la verifica del rispetto delle misure anticontagio presso il sito (distanza interpersonale di almeno al metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti, essere muniti di gel igienizzanti per le mani) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco, a tutela della sicurezza del bambino.

In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Comando di Polizia Locale.

Per quanto concerne il campo da basket ed il campo da beach volley presenti presso gli impianti sportivi "R. Amé" di Piscina, se ne conferma la chiusura in attesa delle nuove disposizioni nazionali e regionali in materia di "riapertura attività sport di contatto".

AVVERTE

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AVVISA

• che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo del Comune e verrà trasmessa al Prefetto della Città Metropolitana di Torino e alla Polizia Locale al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e al controllo. Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni è il Comandante di Polizia Locale Dott. Alessandro Scherillo.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Piscina, 19.06.2020

